

Sentenza Tribunale ordinario di Torino dott. ssa Laura Maria Rivello n. 921 del 25 luglio 2017

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
Sesta Sezione Civile e Fall. civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Laura Maria Rivello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa da:

SOCIETÀ SRL

*attori*

**CONTRO**

BANCA SPA

*convenuto*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate agli atti.  
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS/2014, del 22.12.2014.

**CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Il Tribunale di Torino, su ricorso di BANCA SPA, ritenuto il credito liquido, certo ed esigibile, con Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS/2014, emesso il 22.12.2014, ingiungeva a SOCIETÀ S.P.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. OMISSIS e allo stesso Sig. OMISSIS, in proprio quale fideiussore, di pagare, senza dilazione e in solido tra loro, alla BANCA SPA la somma di € 325.679,28, oltre gli interessi al tasso legale dal 5.11.2014, le spese di procedura liquidate in € 4.185,00, oltre interessi e spese successive.

Con atto di citazione notificata in data 18.2.2015 proponeva opposizione la SOCIETÀ S.P.A., chiedendo la revoca del decreto stesso, previa sospensione della provvisoria esecuzione;

si costituiva in giudizio con comparsa del 6.5.2015 la BANCA SPA e nella prima udienza avanti il Giudice istruttore del 3.2.2016, veniva assegnato termine di 15 gg per l'esperimento del tentativo di conciliazione, da depositarsi presso apposito Organismo di mediazione, rinviando al successivo 15.06.2016 per la verifica di tale incombente, con riserva di decisione sulla richiesta sospensione della provvisoria esecutorietà.

All'udienza del 15.7.2016 la BANCA SPA, dato atto che l'opponente non aveva promosso il procedimento di mediazione chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Parte opponente chiedeva un breve rinvio "*onde verificare con l'Organismo di mediazione l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione e la regolarità del successivo provvedimento*".

Il Giudice rinviava quindi la causa all'udienza del 20.9.2016 per verificare l'avvenuto tempestivo avvio della procedura di mediazione nel termine perentorio concesso.

All'udienza del 20.9.2016 parte opponente depositava istanza di mediazione, notificata a mezzo pec all'organismo di mediazione OMISSIS srl in data 15.7.2017 ed il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la lettura della sentenza ex art.

*Sentenza Tribunale ordinario di Torino dott. ssa Laura Maria Rivello n. 921 del 25 luglio 2017*

281 sexies c.p.c. sulla eccezione di improcedibilità l'udienza del 25.7.2017, con termine alle parti sino al 30.6.2017 per il deposito di brevi note conclusive.

All'udienza del 25.7.2017, dopo breve discussione, la causa viene trattenuta in decisione.

L'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata da BANCA SPA è fondata e merita accoglimento.

La mediazione prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, è un procedimento che, necessariamente, deve essere instaurato obbligatoriamente prima di introdurre un giudizio in materie determinate dalla stessa legge citata;

in particolare, nel caso che ci occupa: *“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”*

**La mediazione bancaria, quindi, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a pena di decadenza, rilevabile dalla parte che ne ha interesse o d'ufficio dal Giudice.**

Nel caso di specie, **le parti oppponenti hanno chiesto un termine per proporre la mediazione** ma non hanno poi assolto al loro dovere nel termine concesso, **e solo successivamente alla udienza nella quale avrebbero dovuto produrre il verbale della tentata mediazione, hanno prodotto un invito a mediazione presso l'Organismo competente per la mediazione, tardivo e fuori dal termine concesso.**

Deve essere inoltre sottolineato che, nel presente giudizio, la parte onerata a richiedere la mediazione obbligatoria sarebbe stata la SOCIETÀ S.P.A., opponente al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino;

tale tesi è stata espressa dalla Sentenza, della Corte di Cassazione n. 24696/2015 che ha precisato come *“avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione è dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte attrice”*.

Ciò in quanto: *“l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo”*.

A tale primo arresto hanno fatto seguito diverse pronunce dei Tribunali di merito, fra cui quelle citate dalla Banca s.p.a (Trib. Trento, Sent. 23.2.2016, Trib. Bologna, Sent. 4.7.2016, Trib. Ferrara, Sent. 8.9.2016); anche questa sentenza si conforma all'indirizzo espresso sulla questione dalla citata giurisprudenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice onorario Avv. Laura Rivello, in accoglimento della eccezione di improcedibilità sollevata da BANCA SPA,

-. Dichiara improcedibile l'opposizione proposta da SOCIETÀ SRL srl in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor OMISSIS, e da OMISSIS in proprio,

*Sentenza Tribunale ordinario di Torino dott. ssa Laura Maria Rivello n. 921 del 25 luglio 2017*

per mancato avvio nel termine della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010;

- Conferma il Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS/2014 del 22.12.2014 emesso dal Tribunale di Torino e qui opposto;

- Condanna SOCIETÀ SPA al pagamento delle spese legali di questo procedimento a favore di BANCA S.P.A., che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il dispositivo e la motivazione di cui sopra fanno parte integrante del verbale di causa che si chiude alle ore 15,30.

Torino, 25 luglio 2017

**Il GOT**  
**Avv. Laura Maria Rivello**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS